

CAPITOLO PRIMO

IL SEGRETO INVESTIGATIVO: PRINCIPI GENERALI ED INQUADRAMENTO STORICO- NORMATIVO

SOMMARIO: Sezione I. PRINCIPI GENERALI - 1. La cornice costituzionale del segreto investigativo - 2. Il dualismo tra segretezza e pubblicità nel processo penale – 3. La regola del segreto investigativo nel processo penale: segretezza interna e segretezza esterna - Sezione II. INQUADRAMENTO STORICO-NORMATIVO - 1. La regola del segreto nel codice di procedura penale del 1930: il segreto istruttorio - 2. Le criticità della disciplina del segreto istruttorio - 3. La regola del segreto nel codice di procedura penale del 1988: il segreto investigativo - 4. Le modificazioni legislative successive

SEZIONE I. PRINCIPI GENERALI

1. La cornice costituzionale del segreto investigativo

Tra la giustizia penale e l'informazione esiste un rapporto di reciproca correlazione. L'informazione, libera e non controllata, si colloca in una posizione critica rispetto alla funzione giurisdizionale poiché questa, a sua volta, osserva la cultura con «malcelata diffidenza»¹, in una sorta di «controllo reciproco alla ricerca perpetua di un equilibrio meno precario»². La relazione che sussiste tra la giustizia penale e l'informazione si innesta sulla necessaria operazione di bilanciamento di interessi contrapposti, indispensabile ma sempre in bilico.

¹ RICCIOTTI R., *Dal processo giudiziario al processo giornalistico*, in *Giustizia e informazione*, Roma-Bari, 1975, p. 272.

² SFORZA G., *Libertà, pubblicità e segreto*, in *Giustizia e informazione*, Atti del XV Congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati, a cura di LIPARI N., Roma-Bari, 1975, p. 79.

Le fonti che regolano questo rapporto sono plurime e di diverso rango, data la complessità degli interessi sottesi e alla disciplina del processo penale e a quella della tutela della libertà di informazione. In particolare, si osserva che la relazione tra il procedimento penale e l'informazione è regolata dalla costituzione, dalle normative comunitarie e dalla disciplina codicistica del diritto penale, tanto processuale quanto sostanziale. A livello codicistico si evidenzia la normativa del segreto investigativo, quella del divieto di pubblicazione e, infine, quella concernente i reati di indebita pubblicazione e indebita rivelazione. Queste sono accomunate dal medesimo oggetto, ossia le notizie relative al procedimento penale, dal «medesimo interesse antagonistico sacrificato, ossia la libertà di informazione»³ e dal medesimo interesse protetto, ossia la tutela del processo. L'insieme di tali normative forma il «complesso dei limiti normativi posti alla comunicabilità di conoscenze relative al procedimento, per tutelarne lo svolgimento»⁴. All'interno di questo complesso di limiti spicca la normativa relativa al segreto investigativo. Etimologicamente il termine “segreto” deriva dal latino *secretum*, participio passato del verbo *secernere*, che vuol dire separare. Il verbo, nel suo significato letterale, indica l'operazione con cui si separa qualcosa ritenuta di valore, che viene poi occultata, con l'intenzione di proteggere quella parte che è stata separata. L'occultamento impedisce la conoscenza della cosa per coloro nei cui confronti opera la sottrazione. Pertanto, il vocabolo “segreto” indica «un limite posto alla conoscibilità di cose o fatti: di questi viene assicurata la conoscibilità esclusiva di determinati soggetti»⁵. La segretazione opera in due direzioni: quanto al profilo oggettivo, seleziona e oscura le informazioni ritenute di valore; quanto al profilo soggettivo,

³ TONINI P., *Segreto. X) Segreto processuale*, in *Enc. giur. Treccani*, Milano, vol. XXVIII, 1992, [1-20], p. 3.

⁴ TONINI P., *Segreto. X) Segreto processuale*, cit., p. 3.

⁵ PISAPIA G.D., *Il segreto istruttorio nel processo penale*, Milano, 1960, p. 126.

distingue tra soggetti ammessi alla conoscenza e soggetti esclusi⁶. I soggetti ammessi alla conoscenza possono tuttavia non essere autorizzati a divulgare l'atto, risultando, perciò, vincolati dall'obbligo del segreto. Il codice di procedura penale del 1930, modellato secondo principi di stampo inquisitorio, prevedeva che le informazioni selezionate con lo scopo della segretezza potessero essere l'oggetto di un atto del procedimento penale o, all'interno di esso, di un atto della cd. *fase istruttoria*. Per tali ragioni, il segreto venne definito processuale o istruttorio⁷, laddove quest'ultimo costituisce solo una parte del primo. Con la riforma del codice di procedura penale del 1988 si è sviluppata la nozione di segreto investigativo. La riforma, sancendo il passaggio dal modello inquisitorio al modello accusatorio, ha fatto venir meno la cd. *fase istruttoria* del processo ed ha sancito un mutamento sostanziale della struttura del procedimento attribuendo un ruolo del tutto diverso alle indagini preliminari, sulla scorta del principio di separazione delle fasi processuali⁸. Nonostante la diversa impostazione, da cui è derivata una differente disciplina, la *ratio* del segreto investigativo ha mantenuto tratti in comune con quella tipica del segreto istruttorio, ossia quella di assicurare lo scopo cognitivo del processo. Con la riforma del 1988 e ancor di più con la riforma dell'art. 111 della costituzione si è affermata la necessità di assicurare la corretta formazione del convincimento del giudice del dibattimento. In tal senso, con particolare riferimento al ruolo del giudice ma anche in prospettiva più ampia, si è ritenuto che il segreto investigativo potesse essere definito come «un limite alla partecipazione di determinati soggetti alle indagini preliminari, ovvero

⁶ TURCHETTI S., *Cronaca giudiziaria e responsabilità penale del giornalista*, Roma, 2014, p. 20, il quale afferma che «la segretezza interna corrisponde all'esigenza di escludere determinati soggetti dalla conoscenza di certi atti processuali mediante l'imposizione del segreto a quanti siano legittimati a conoscerli in ragione del proprio ufficio».

⁷ PISAPIA G.D., *Il segreto istruttorio nel processo penale*, cit., p. 42.

⁸ Sul tema v. MOLINARI F.M., *Il segreto investigativo*, Milano, 2003, p. 86. V. anche; LUPO E., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da CHIAVARIO M., Torino, 1990, II, p. 37.

come un limite alla ricezione delle conoscenze relative all'esistenza del procedimento»⁹. Quanto all'esigenza di tutelare il corretto svolgimento delle indagini preliminari, l'oggetto del segreto investigativo non riguarda oggi una intera fase processuale ma le singole attività d'indagine¹⁰; queste sono finalizzate alla ricostruzione del fatto ed al contenuto dell'azione penale, così da permettere al pubblico ministero di valutare l'idoneità degli elementi di prova raccolti rispetto all'utilità del procedimento. La riservatezza investigativa, infatti, costituisce una «precondizione irrinunciabile»¹¹ rispetto al buon funzionamento della giustizia penale ed alla repressione della criminalità. In altri termini, si deve osservare che il segreto investigativo riguarda un'indagine affidata esclusivamente al pubblico ministero, in cui la partecipazione della difesa è minima¹². Detto contesto non è mutato con l'emanazione della legge n. 397 del 2000, la quale ha realizzato un allargamento dei poteri della difesa, non più limitati alla ricerca ed alla individuazione degli elementi favorevoli alla persona sottoposta alle indagini, ma estesi anche all'autonoma raccolta degli stessi¹³.

⁹ MALINVERNI A.–TONINI P., *Segreto. IV) Segreto investigativo*, in *Enc. giur. Treccani*, 1992, vol. XXVIII, [1-6], p. 2.

¹⁰Sul tema v. ADORNO R., *Sulla pubblicazione degli atti di indagini coperti dal segreto*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 2167; CARLI L., *Indagini preliminari e segreto investigativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, p. 780, il quale afferma che il segreto concerne anche gli atti antecedenti la notizia di reato; CENCI D., *La "fuga" di notizie processuali tra norma e prassi*, Nota a Gi.p. Trib. Perugia, decr. 2 dicembre 1993, Catalani, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, p. 1636, il quale afferma che l'obbligo del segreto «non ha più per oggetto l'intera fase investigativa *ante iudicium*, bensì singole determinate attività, cosicché non si ha più il segreto obbligatorio di tutta la fase istruttoria e preistruttoria, ma vi può essere il segreto su dati atti di indagine»; RUELLO G., sub *Art. 329*, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di CONSO G. ILLUMINATI G., Padova, 2015, p. 1446; TOSCHI A., *Segreto (diritto e procedura penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XLI, Milano, 1989, p. 1108.

¹¹ CARLI L., *Indagini preliminari e segreto investigativo*, cit., p. 762.

¹² RICCIO G., *Azione penale e politica delle riforme*, in *Arch. pen.*, 1992, p. 376.

¹³ Sul tema v. RANZATTO F., *Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale*, in *Aa.Vv.*, *Processo penale: il nuovo ruolo del difensore*, a cura di FILIPPI L., Padova, 2001, p. 481. V. anche CRISTIANI A., *Guida alle indagini difensive nel processo penale: commento analitico alla legge 7 dicembre 2000*, Torino, 2001, p. 19; FRIGO G., *Le nuove indagini difensive dal punto di vista del difensore*, in *Aa.Vv.*, *Le indagini difensive. Legge*

Nonostante la difesa si inserisca a pieno titolo nella scansione delle attività delle indagini preliminari, essa non ne modifica la natura né la funzione, lasciando l'organo di accusa vincolato alla regola di comportamento contenuta nell'art. 358 c.p.p., la quale impone allo stesso di svolgere accertamenti, tra l'altro, su fatti e circostanze favorevoli alla persona sottoposta alle indagini. **Altrettanto significativo è il diritto della persona accusata di un reato ad essere “nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico”, ai sensi degli artt. 24, comma 2 Cost.¹⁴, 111, comma 3 Cost.¹⁵ e 6, par. 3, lett. a, C.E.D.U.¹⁶.**

L'informazione tempestiva sull'esistenza del procedimento «è presupposto indispensabile per un effettivo esercizio del diritto di difesa»¹⁷, considerato che il ritardo con cui la persona sottoposta alle indagini viene messa a conoscenza di taluni atti «pregiudica irreparabilmente le sue possibilità di difesa»¹⁸. Il segreto investigativo, finalizzato a garantire il corretto compimento delle indagini attraverso la loro inaccessibilità, determina dunque due effetti sostanziali: da un lato comporta un'innegabile limitazione del diritto di difesa; dall'altro lato provoca l'impenetrabilità di una fase investigativa, spesso lunga, rispetto al potere di controllo esperibile

7 dicembre 2000, n. 397, Milano, 2001, p. 61.

¹⁴ L'art. 24, comma 2, Cost. recita: «La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento».

¹⁵ L'art. 111, comma 3, Cost. recita: «Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo».

¹⁶ L'art. 6 par. 3 C.E.D.U. recita: «In particolare, ogni accusato ha diritto di: (a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico».

¹⁷ VERDE G., *Informazione nell'iniziativa processuale, segreto e dissenso*, in *Giustizia e informazione*, Atti del XV Congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati, a cura di LIPARI N., Roma-Bari, 1975, p. 116.

¹⁸ VERDE G., *Informazione nell'iniziativa processuale, segreto e dissenso*, cit., p. 117.

tanto dai diretti interessati, quanto dall'opinione pubblica¹⁹.

Circa il primo limite occorre rilevare che il titolare del diritto di difesa resta escluso dalla conoscenza della quasi totalità degli atti d'indagine, compiuti in assenza di contraddittorio. Circa il secondo limite, invece, è possibile affermare come «il segreto costituisca la più rigida limitazione della libertà di informazione»²⁰, la quale rappresenta un istituto chiave dello stato democratico. Una parte della dottrina, condividendo l'orientamento della Corte costituzionale, afferma che il segreto investigativo è funzionale alla realizzazione di differenti interessi, tra i quali la corretta attuazione della funzione giurisdizionale. Sorge quindi il problema di stabilire quando ed in che misura determinati interessi possano prevalere su quelli connessi alla libertà di informazione²¹. Ancora con riferimento alla finalità del segreto investigativo si è concluso che la segretezza rappresenta un «meccanismo metodologico obbligatorio per le investigazioni, una necessità pragmatico-funzionale connessa all'efficacia della raccolta degli elementi di prova serventi all'azione penale»²². Diversamente dal codice del 1930, il diritto di difesa non è limitato poiché la segretezza investigativa concerne esclusivamente attività o atti finalizzati all'esercizio dell'azione penale e garantite dallo sbarramento normativo rappresentato dall'art. 112 Cost., che individua l'esercizio dell'azione penale quale prerogativa del pubblico ministero e dall'art. 111 Cost. che prevede la formazione della prova nel contraddittorio delle parti. Accanto alle norme di rango costituzionale si innesta la disciplina processuale che, fondata sulla separazione delle fasi e dei ruoli, stabilisce in via generale l'inutilizzabilità ai fini della decisione dei dati probatori formati al di fuori del dibattimento. In definitiva, se nel codice di procedura penale del 1930 il segreto istruttorio concerneva

¹⁹ PORCU F., *Segretezza e pubblicità nel processo penale*, Sassari, 2019, p. 95.

²⁰ TONINI P., *Segreto*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVIII, Milano, 1992, [1-10], p. 2.

²¹ Sul tema v. GIOSTRA G., *Processo penale ed informazione*, cit., p. 63; PITRUZZELLA G., *Segreto) Profili costituzionali*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVIII, Milano, 1992, p. 2.

²² MALINVERNI A.–TONINI P., *Segreto. IV) Segreto investigativo*, cit., p. 3

l'intera fase istruttoria ed accompagnava l'acquisizione di atti che, di regola, avevano valore di prova; nel codice del 1988, modellato secondo principi accusatori, il segreto investigativo ha come *ratio* quella di impedire che una prematura conoscenza delle indagini possa pregiudicare il buon esito delle stesse e concerne i soli atti d'indagine, i cui risultati si limitano a orientare il pubblico ministero in ordine alle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, non acquisendo alcun valore probatorio²³.

Per queste ragioni, si ritiene che la previsione dell'istituto del segreto investigativo all'interno del codice di procedura penale non provochi una contraddizione e non alteri la coerenza complessiva del sistema: la «segretezza delle prime mosse della macchina giudiziaria è un dato comune a tutti gli ordinamenti, a prescindere dal segno politico e dal sistema processuale che si sono dati. Non è niente più che uno sviante luogo comune l'affermazione che il segreto sarebbe prerogativa dei sistemi inquisitori o misti, mentre sarebbe bandito dal processo accusatorio»²⁴. In un ordinamento democratico si percepisce l'esigenza di bilanciare il rapporto fra l'«interesse della società alla riservatezza di indagini che potrebbero essere compromesse da una intempestiva pubblicità» e «l'interesse altrettanto fondamentale che la giustizia sia amministrata alla luce del sole»²⁵.

2. Il dualismo tra segretezza e pubblicità nel processo penale

Il segreto investigativo è costruito come divieto di partecipazione e come divieto di comunicazione di atti e di notizie relative procedimenti giudiziari. Per molto tempo si è pensato che la segretezza delle indagini

²³ PORCU F., *Segretezza e pubblicità nel processo penale*, cit., 92, il quale afferma che gli «atti d'indagine si limitano ad orientare il pubblico ministero in ordine alle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale».

²⁴ GIOSTRA G., *Processo penale e informazione*, Milano, 1989, p. 34

²⁵ LUMIA G., *L'informazione tra diritto e democrazia*, in *Giustizia e informazione*, 1975, p. 72.

fosse un elemento caratterizzante dei soli sistemi inquisitori. Nel codice del 1930, infatti, la «ricerca della verità era affidata a un'autorità che operava senza controlli esterni»²⁶. Durante i lavori preparatori della riforma del 1988 si è potuto constatare che «il segreto non fosse un *quid proprium* del solo modello inquisitorio»²⁷. Durante lo stesso periodo, infatti, si è elaborato un codice di rito capace di conoscere e prevedere delle tipologie di segreto finalizzate alla tutela di interessi di rango costituzionale, primi fra tutti il corretto esercizio della funzione giurisdizionale. Pertanto, non sembra condivisibile l'opinione di chi affermava che «le norme che vietano la pubblicazione e la divulgazione di determinate notizie relative all'attività giudiziaria rispondono a una concezione autoritaria e inquisitoria del processo, che ha fatto ormai il suo tempo e che non trova certo una sufficiente, apprezzabile compensazione né nell'interesse al riserbo del singolo imputato, né nella pretesa maggiore efficacia di un'istruttoria segreta, rispetto a un'indagine pubblica»²⁸. Inoltre, si è ritenuto che «la segretezza è un dato comune a tutti gli ordinamenti, a prescindere dal segno politico e dal sistema processuale che si sono dati. [...] Anche in un processo penale “moderno” un'intempestiva pubblicità data ai primi incerti passi dell'indagine giudiziaria potrebbe comprometterne (soppressione o dispersione delle prove) adulterarne (inquinamento delle prove) o vanificarne (fuga dell'imputato) l'esito»²⁹. **Dall'affermazione dell'importanza e della funzionalità del segreto investigativo deriva un «limite implicito alla pubblicità (o, almeno, alla contestualità della pubblicità) della funzione in *ius dicere*», che deve essere collocato nel punto «oltre il quale la pubblicità rischia di frustrare l'azione della giustizia. Non avrebbe senso, infatti, pregiudicare un'attività per garantirne il**

²⁶ PULITANO' D., *Potere d'informazione e giustizia*, per un controllo democratico sulle istituzioni, in *Giustizia e informazione*, 1975, p. 167.

²⁷ PORCU F., *Segretezza e pubblicità nel processo penale*, cit., p. 43;

²⁸ ZAGARI M., *Intervento*, in *Giustizia e informazione*, 1975, p. 32;

²⁹ GIOSTRA G., *Processo penale e informazione*, cit., pp. 34 s.; v. anche SCAPARONE M., *Common law e processo penale*, Milano, 1974, pp. 154-161;

controllo»³⁰. Il segreto si configura come la più rigida limitazione della libertà di informazione e pertanto sono in un rapporto di antitesi. Il rapporto antitetico tra gli istituti ora in esame è dovuto al fatto che il segreto impedisce la circolazione di informazioni e più in generale del sapere, mentre la libertà di informazione è finalizzata alla circolazione delle stesse. Le finalità che muovono i due istituti giuridici sono diverse ed antitetiche. Posto che segreto investigativo e libertà di informazione sono tra loro in contrasto e poiché ambedue ricoprono un interesse di rango costituzionale è necessario effettuare un bilanciamento tra le istanze contrapposte per assicurare una corretta e pacifica convivenza. La necessità del bilanciamento trova ragione nel limite che la tutela costituzionale dei diritti e delle libertà costituzionali incontra «nell'esigenza insuperabile che nell'esercizio di essi non siano violati beni egualmente garantiti dalla costituzione»³¹. Per comprendere la portata dell'operazione di bilanciamento effettuata tra le istanze della segretezza e quelle della libertà di informazione è preliminarmente importante definire il significato giuridico di quest'ultima espressione. Per una parte della dottrina la libertà di informazione non coincide con un diritto unico ed indivisibile, bensì viene concepita come l'insieme di tre «esigenze eterogenee»³²: la libertà di informare, la libertà di essere informati e la libertà di informarsi.³³ la prima componente riguarda il diritto di comunicare e diffondere le informazioni e trova tutela nell'art. 21 comma 1 Cost ³⁴. In questa accezione, perciò, la libertà di informazione coincide con la libertà di espressione.

³⁰ ALESSI G., *Processo penale (dir. interm.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVI, Milano, 1987, p. 400.

³¹ Corte Cost., 10 marzo 1966, n. 16, in www.cortecostituzionale.it.

³² CRISAFULLI V., *Problematica della libertà di informazione*, in *Il Politico*, 1964, p. 285.

³³ BARILE P. - GRASSI S., *Informazione (Libertà di)*, *Appendice*, vol. IV, Torino, 1987, p. 30

³⁴ L'art. 21 comma 1 Cost. recita: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

La seconda componente, invece, può essere definita come il «riflesso passivo della libertà di espressione, ovvero come diritto soggettivo ad ottenere l'informazione»³⁵. La terza, infine, concerne la possibilità di agire per il reperimento delle notizie mediante l'accesso alle fonti più disparate ed eterogenee. L'informazione, perciò, si manifesta «sia come principio generale del diritto costituzionale sia come libertà»³⁶. In quest'ottica, attuando l'ispirazione democratica dell'ordinamento e sostenendo la massima fruibilità delle fonti di informazione all'attività conoscitiva dei cittadini, la Corte costituzionale affermò come il riconoscimento di una pretesa generale di accesso a qualsiasi fonte di informazione potesse scontrarsi con altre libertà espressamente garantite, dall'altra parte affermò il valore costituzionale dell'interesse della collettività all'informazione, precisando però che esso «costituisce il risvolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero»³⁷. L'affermazione ed il riconoscimento della pubblicità del procedimento derivano dal principio secondo cui «la giustizia è amministrata in nome del popolo», ai sensi dell'art. 101, comma 1, Cost., e dalla necessità che la sentenza sia motivata, ai sensi dell'art. 111, comma 6, Cost.³⁸. Da tali elementi si evince come il meccanismo che guida il funzionamento della funzione giurisdizionale debba essere conoscibile dai consociati, così che questi possano esperire un'azione di controllo e vigilanza. La stessa Corte costituzionale ha affermato che la pubblicità dei dibattimenti giudiziari è da considerarsi una «regola coesistente ai principi ai quali, in un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, deve conformarsi l'amministrazione della giustizia che in quella sovranità

³⁵ TONINI P., *Segreto*, in *Enc. giur. Treccani*, cit., p. 2.

³⁶ Sul tema v. CRISAFULLI V., *Problematica della libertà di informazione*, cit., p. 286; LOIDICE A., *Informazione (diritto alla)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVI, Milano, 1971, p. 47; TONINI P., *Segreto*, in *Enc. giur. Treccani*, cit., p. 3.

³⁷ Corte Cost., 28 gennaio 1981, n. 1, in www.cortecostituzionale.it.

³⁸ L'art.111 comma 6 Cost. recita: «Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati».

trova fondamento». ³⁹ La libertà di informazione, relativamente all'ambito dei procedimenti giudiziari e in modo particolare nell'ambito dei procedimenti penali, è concepita come principio di pubblicità, ossia come possibilità di poter liberamente disporre di notizie e di informazioni "nei" e "sui" procedimenti⁴⁰. Alla luce di tali considerazioni, è possibile individuare due forme di pubblicità: la pubblicità processuale e la pubblicità extra-processuale, o, secondo una diversa terminologia, la *pubblicità immediata* e la *pubblicità mediata*. La prima concerne le modalità di svolgimento delle udienze dibattimentali, le quali, *ex art. 471, comma 1, c.p.p.*, devono essere aperte al pubblico. Con tale previsione legislativa, perciò, si consente a chiunque, non solo ai diretti interessati, di partecipare personalmente allo svolgimento del procedimento all'interno dell'aula giudiziaria. Per questo motivo «la *pubblicità immediata* offre il vantaggio della contestualità tra l'atto processuale e la sua conoscenza, sia l'ulteriore vantaggio della mancanza di scelte selettive che altri soggetti operano nel riferire al pubblico lo svolgersi del procedimento penale»⁴¹. La *pubblicità mediata*, invece, consiste nella pubblicazione di atti del dibattimento per mezzo della stampa o di altro mezzo di comunicazione. Questa assolve ad una duplice funzione: da un lato permette lo svolgimento della funzione di vigilanza e controllo circa il corretto funzionamento della funzione giurisdizionale, dall'altro rappresenta una modalità di esercizio della libertà di manifestazione del pensiero⁴². Circa il primo profilo, la *pubblicità mediata* trova un fondamento implicito nel carattere garantista e personalistico della costituzione, secondo cui è attribuita ai consociati una funzione di vigilanza e di controllo sulle modalità di esercizio dei poteri

³⁹ Corte Cost., 2 febbraio 1971, n.12, in www.cortecostituzionale.it.

⁴⁰ PORCU F., *Segretezza e pubblicità nel processo penale*, cit., p.18;

⁴¹ MALINVERNI A.–TONINI P., *Segreto. IV) Segreto investigativo*, cit., p. 3.

⁴² Sul tema v. DE CARO V., *Dibattimento (Principi generali del)*, in *Dig. online*, a cura di SCALFATI A., Milano, 2013; MALINVERNI A.–TONINI P., *Segreto. IV) Segreto investigativo*, cit., p. 3; TOSCHI A., *Segreto*, cit., p. 1098.